



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

Prot. n. 3516/2009 Area III / C.S.  
Prot. uscita n. 22913

Cremona, 7 settembre 2009

La presente non verrà inviata  
tramite posta ordinaria

All. 2

AL SIG. PRESIDENTE  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
PROVINCIALE

CREMONA

AI SIGG. SINDACI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AL SIG. QUESTORE

CREMONA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
DEI CARABINIERI

CREMONA

AL SIG. COMANDANTE IL GRUPPO  
DELLA GUARDIA DI FINANZA

CREMONA

AL SIG. DIRIGENTE  
LA SEZIONE POLSTRADA

CREMONA

AL SIG. DIRIGENTE  
IL COMMISSARIATO DI P.S.

CREMA

AL SIG. COMANDANTE  
LA COMPAGNIA CARABINIERI

CREMONA

AL SIG. COMANDANTE  
LA COMPAGNIA CARABINIERI

CREMA

AL SIG. COMANDANTE  
LA COMPAGNIA CARABINIERI

CASALMAGGIORE



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

OGGETTO: Abusivismo nel settore dell'autotrasporto. Protocollo d'Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno.

### **Premessa**

L'attività di autotrasporto rappresenta per il nostro Paese un essenziale settore economico che garantisce la possibilità di sviluppo delle imprese e la pacifica convivenza tra i cittadini. Il suo ruolo strategico rispetto all'economia è confermato anche dall'attenzione che la normativa dell'Unione Europea ha dedicato alla regolamentazione di questa attività.

Basilare, in questo delicato settore, è la tutela della correttezza di tutti gli operatori e la libera concorrenza tra essi che, più di ogni altro ambito economico, può essere turbata dalla presenza di operatori abusivi o che non rispettano le regole. Tali soggetti, molto spesso, per aggirare le regole sopraindicate, pongono in essere comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale che devono essere oggetto di incisivi e mirati interventi da parte delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

In questo contesto, ed allo scopo di tutelare più efficacemente la predetta esigenza di rispetto delle regole che sovrintendono al buon funzionamento dell'autotrasporto in Italia, il Ministero dell'Interno e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno siglato l'allegato protocollo d'intesa (all. 1) che rappresenta uno strumento operativo particolarmente importante, al quale le Amministrazioni interessate, attuando l'indirizzo politico del Governo in questa materia, intendono dedicare ogni sforzo possibile sia in termini di risorse umane che di impegno economico.

Obiettivo del protocollo è quello di impegnare ciascuna Amministrazione per gli ambiti di rispettiva competenza, ad attivare ogni utile iniziativa per incrementare il numero dei controlli stradali e per migliorarne la qualità.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – con direttiva n. 300/A/10142/09/108/8/3 ha inteso dare concreta attuazione operativa ai contenuti del citato protocollo d'intesa, allo scopo di indirizzare l'azione delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali verso il raggiungimento degli importanti obiettivi che il protocollo intende raggiungere.

### **1. Controllo dei vettori stranieri**

Il protocollo d'intesa ha conferito particolare risalto ai controlli dei vettori stranieri che operano in Italia nell'ambito dei trasporti internazionali. Infatti, deve essere necessariamente evitato che, anche in conseguenza dell'allargamento dei confini dell'Unione Europea, alcuni vettori stranieri possano operare in modo abusivo o abbiano la possibilità di turbare impunemente le regole della concorrenza attraverso l'elusione delle norme in materia sociale o delle norme di comportamento del Codice della Strada.

Tali comportamenti, che influiscono anche sulla sicurezza stradale, devono essere oggetto di un'azione mirata di prevenzione e, se necessario, di ferma repressione da parte di tutti gli organi di polizia stradale.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

L'azione di controllo, che deve essere particolarmente intensificata in prossimità delle zone di confine, non può prescindere da un incremento dei controlli anche nell'ambito dei porti, atteso che, buona parte dei traffici stradali provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione Europea si avvale di questa modalità di trasporto per fare ingresso nel territorio dell'Unione stessa. Essenziale, perciò, appare il contributo che, in tale ambito, può essere fornito dalle Forze di Polizia presenti in tali aree e, soprattutto, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

### **2. Controllo del cabotaggio**

Il protocollo d'intesa sollecita una particolare attenzione anche nell'attività di controllo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio stradale (1) che, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3.4.2009, può essere eseguito esclusivamente dalle imprese titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE, la cui copia certificata conforme deve essere presente a bordo del veicolo, unitamente all'attestato del conducente nei casi previsti.

Rispetto a tali trasporti, assume significativa importanza il rispetto delle norme del citato Decreto Ministeriale 3.4.2009 che riguardano i documenti che devono trovarsi a bordo dei veicoli impegnati ed in particolare di quelli che servono a documentare la permanenza nel nostro Paese (2) e delle disposizioni riguardanti i limiti temporali entro cui è possibile effettuare il trasporto in cabotaggio (3).

L'elusione di tali disposizioni, infatti, rappresenta motivo di abusivismo dell'attività di autotrasporto che turba fortemente il corretto funzionamento dei meccanismi che regolano la concorrenza nel settore (4).

### **3. Controllo del trasporto in conto proprio**

L'abusivo impiego di veicoli per il trasporto in conto proprio, in alcuni settori di trasporto e, soprattutto, in ambito locale ed urbano, rappresenta lo strumento per eludere le regole dell'autotrasporto in conto terzi. Infatti, attraverso questo illecito comportamento, possono essere eluse le rigide regole di accesso al mercato che, invece, rappresentano lo strumento per garantire la corretta e sicura gestione dell'attività di autotrasporto.

---

(1) Per <<cabotaggio>> si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il Trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell'ambito nazionale con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.

(2) Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3.4.2009, a bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio stradale deve essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per ogni richiesta degli Organi di controllo, la documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto il territorio italiano, nonché, per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno:

- Il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
- il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
- il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
- il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto;



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

In tale ambito, che richiede soprattutto la piena collaborazione ed il massimo impegno delle Polizie Locali, devono essere significativamente aumentati i controlli che dovrebbero tendere anche all'accertamento di eventuali elusioni fiscali che sono necessariamente correlate al fenomeno dell'abusivismo di cui trattasi.

In tale settore, particolare attenzione deve essere dedicata al rispetto delle norme che impongono ai soggetti autorizzati a trasportare in conto proprio di documentare adeguatamente la provenienza delle merci trasportate. Infatti, è proprio attraverso l'elusione di tali regole che si concretizza l'illecita attività di trasporto abusivo (5).

#### **4. Coordinamento operativo dell'attività di controllo contro l'abusivismo**

Per dare concreta attuazione alle indicazioni del protocollo d'intesa, perciò, si ritiene assolutamente indispensabile un coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia e delle Polizie Locali affinché, ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, dia il massimo impulso ad ogni attività tendente all'emersione dei citati fenomeni di abusivismo.

Nell'ambito dei controlli suddetti, ove possibile, dovranno essere impiegati gli operatori che hanno frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno hanno realizzato in questi ultimi anni ai quali sarà dato massimo impulso nei prossimi mesi.

- 
- la descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi;
  - il peso lordo o la quantità, altrimenti espressa, delle merci;
  - Il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio>>.

(3) Le imprese stabilite nei Paesi comunitari o dello SEE sopra elencati, sono autorizzate ad eseguire in Italia, con lo stesso veicolo, oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore, attività di cabotaggio secondo le seguenti modalità:

- a) fino a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale da uno Stato membro o da un Paese terzo dell'Italia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale (art. 1/1° comma del D.M. 3/4/2009);
- b) l'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata (art. 1/2° comma del D.M. 3/4/2009).

(4) Le elusioni alle disposizioni del D.M. 3 aprile 2009, sono riconducibili alle violazioni degli articoli 26 e 46 della Legge 298/1974. Lo stesso dicasi per attività di trasporto in cabotaggio svolto da imprese stabilite in un Paese in cui i vettori non sono ammessi a svolgere tale prestazione (es. Paesi extracomunitari; Bulgaria-Romania ecc.).

(5) Il trasporto con veicoli immatricolati in conto proprio di merci per conto di terzi integra le violazioni degli articoli 26 e 46 della Legge 298/1974.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

### **5. Lista di controllo**

In attuazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 6, del D.L.vo 4.8.2008 n. 144 (Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e 3821/85/CEE) è stata predisposta una lista di controllo (All. 2) – da compilarsi in occasione di ogni verifica su strada dei veicoli commerciali – che consentirà da una parte di rendere più agevole e rapida l'attività di controllo e dall'altra, per il tramite del Servizio Polizia Stradale, permetterà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di svolgere le funzioni di informazione di cui all'art. 10 del D.L.vo 4.8.2008 n. 144.

In considerazione dell'importanza che riveste la raccolta dei dati contenuti nelle liste di controllo per il monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo nell'autotrasporto, il Servizio Polizia Stradale sta predisponendo una procedura per la gestione informatica delle informazioni contenute nelle citate liste, in merito alla quale mi riservo di fornire ulteriori indicazioni, appena in grado.

Nell'allegare dette disposizioni operative (all. 1 e 2), richiamo l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di impartire precise direttive in merito ai competenti organi dipendenti, al fine di assicurare la conferente osservanza delle vigenti norme riguardanti il settore in argomento.

IL PREFETTO  
(Bruno di Clarafond)